

	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.G.	Numero 87	Data 25/07/2023
OGGETTO: APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO DEL CORPO DI VIGILANZA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilaventitre addi venticinque del mese di luglio alle ore 14:30, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione dell'Ente Parco.

Visto l'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Richiamata la delibera di Consiglio di Gestione n. 39 del 29.3.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino";

Si procede all'esame della proposta.

All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	CHIAPPA CRISTINA	Presidente	Presente sede
2	BERNINI SILVIA	Consigliere	Presente collegata
3	BRAGHIERI MASSIMO	Consigliere	Presente sede
4	BROGIN GIOVANNI	Consigliere	Presente sede
5	MONNO FRANCESCA LARA	Consigliere	Assente giustificata
6	SIGNORELLI FABIO	Consigliere	Presente collegato

Presiede la Sig.ra CHIAPPA CRISTINA, Presidente del Parco.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore, Dott. Claudio De Paola, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del vigente Statuto dell'Ente.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO DEL CORPO DI VIGILANZA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Deliberazione C.d.G. n. 87 del 25/07/2023.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Visto l'art. 26 della L.R. n. 86/1983 a mente del quale *"la vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve naturali, è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto"*;

Vista la Legge regionale 01/04/2015, n. 6, recante *"Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana"* che al comma 3 dell'art. 13 stabilisce che *"le funzioni di polizia amministrativa locale ... sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione..."*, specificando poi, al comma 2 dell'art. 14, che *"...gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento"*;

Visto, inoltre, l'art. 7, comma 2, della predetta Legge regionale n. 6/2015 laddove si prevede che *"gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante"*;

Dato atto che, attualmente, i Guardiaparco operano, altresì, con le qualifiche di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale, Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) e comma 3 del Codice di Procedura Penale, nonché Agente di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento di funzioni ausiliarie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) della L. 65/86, previo riconoscimento di tale qualità da parte del Prefetto;

Richiamato il verbale di deliberazione del Consiglio Direttivo del 17 settembre 1992 n. 320 ad oggetto "Approvazione del Regolamento delle Guardie del Parco";

Ravvisata, la necessità di procedere alla revisione dello strumento regolamentare attualmente in vigore, al fine di renderlo coerente con la nuova normativa nazionale, regionale e locale, prevedendo l'istituzione di un Corpo di Vigilanza sussistendone i presupposti di cui al citato art. 7, comma 2, della Legge regionale 01/04/2015, n. 6;

Richiamata la delibera n. 74 del 04/07/2023 del. Avente ad oggetto Proposta di regolamento i Vigilanza del Parco del Ticino;

Visto il parere vincolante favorevole della Comunità del Parco nella seduta del 14 luglio 2023 ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. m) dello Statuto;

Ritenuto quindi di approvare il documento allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, recante il Regolamento del Corpo di vigilanza del Parco Lombardo della Valle del Ticino, costituito da n. 30 articoli, già preliminarmente condiviso con i Guardiaparco dell'Ente;



Precisato, inoltre, che il predetto Regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente Delibera;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera j, dello Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, c. 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto del parere vincolante favorevole della Comunità del Parco nella seduta del 14 luglio 2023 ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. m) dello Statuto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera j il Regolamento del Corpo di vigilanza del Parco Lombardo della Valle del Ticino, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale, costituito da n. 30 articoli;
3. di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente Delibera a seguito della pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.



F.10 IL SEGRETARIO F.11
CLAUDIO DE PASCA

PARCO TICINO
Allegato alla deliberazione
C.d.G. n° 87 del 25.1.2023

F.16
IL PRESIDENTE
Cristina Chiappa

REGOLAMENTO DEL CORPO DI VIGILANZA DEL PARCO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO

CAPO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO DI VIGILANZA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO

Articolo 1

CORPO DI VIGILANZA DEL PARCO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Settore vigilanza del Parco Lombardo della Valle del Ticino (di seguito anche "Parco" o "Ente Parco"), nel rispetto delle materie di cui agli articoli 27, 29 e 30 della Legge 06 dicembre 1991, n. 394, gli articoli 4 e 7 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65, l'articolo 26 della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86, l'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6, l'articolo 31, comma 1, e l'articolo 32, comma 3, della "Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino" approvata con DGR n. 7/5983 del 02.08.2001 e dell'articolo 29 della "Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino" approvata con DGR n. VII/919 del 26.11.2003 e ss.mm.ii.
2. La struttura organizzativa che ne deriva assume la denominazione di: "Corpo di Vigilanza del Parco Lombardo della Valle del Ticino".
3. Al Corpo di Vigilanza sovrintende il Presidente ai sensi degli articoli 2 e 9 della Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 e della Legge Regionale 1/4/2015, n°6, al quale il Comandante risponde funzionalmente, indipendentemente dall'inserimento delle relative funzioni nella macro – organizzazione del Parco.
4. Al personale che svolge servizio di vigilanza è attribuito l'appellativo di "Guardiaparco".
5. I Guardiaparco, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente regolamento, unitamente alle norme di legge relative allo status giuridico e quelle relative all'inquadramento del personale del C.C.N.L. degli Enti Locali, profilo di Guardiaparco.

Articolo 2

AMBITO TERRITORIALE E FUNZIONI

1. L'ambito territoriale in cui i Guardiaparco esplicano le proprie funzioni è il territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, così come individuato dalla Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16.
2. Qualora il Prefetto o altre Autorità competenti lo ritengano opportuno, è possibile l'impiego dei Guardiaparco per servizi all'esterno del territorio del Parco, in base a quanto disposto dall'Autorità competente che provvederà a rilasciare le opportune autorizzazioni.
3. I Guardiaparco svolgono le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze, e delle altre disposizioni legislative, nelle seguenti materie:
 - a) tutela della fauna selvatica, della fauna ittica, della fauna minore;
 - b) tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco;
 - c) tutela del fiume e dell'ecosistema;
 - d) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tutela delle bellezze naturali;



- e) edilizia e difesa del suolo;
 - f) tutte le materie di competenza del Parco ai sensi delle norme vigenti.
4. I Guardiaparco svolgono attività di assistenza e/o collaborazione con riguardo a:
- a) attività di tutti i settori del Parco;
 - b) attività di vigilanza prestata da Guardie Ecologiche Volontarie, secondo le modalità previste dall'art. 28 c. 3 della Legge Regionale n. 6/2015;
 - c) opere di soccorso in caso di pubbliche calamità, in coordinamento con la Protezione Civile;
 - d) prevenzione e attività di supporto ed indagine per contrasto ad incendi boschivi;
 - e) censimenti e monitoraggi sullo stato delle popolazioni di fauna selvatica;
 - f) piani di controllo e gestione della fauna selvatica disposti dal Parco;
 - g) controllo dello stato di manutenzione delle aree attrezzate, delle infrastrutture e della rete sentieristica del Parco;
 - h) azioni, iniziative ed attività di competenza del Parco;
 - i) supporto nelle attività di formazione del personale di vigilanza ecologica volontaria.

Articolo 3 QUALIFICHE

1. I Guardiaparco, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono le seguenti qualifiche:
- a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
 - b) Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) e comma 3 del Codice di Procedura Penale;
 - c) Agente di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento di funzioni ausiliarie, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) della L. 65/86, e previo riconoscimento di tale qualità da parte del Prefetto.

Articolo 4 FUNZIONI DI POLIZIA

1. I Guardiaparco esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge regionale 01 aprile 2015, n. 6, e ss.mm.ii.
2. I Guardiaparco esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi e per gli effetti previsti dal vigente codice di procedura penale, assumendo a tal fine le qualifiche di agente e/o ufficiale di polizia giudiziaria, in base all'inquadramento giuridico.
3. I Guardiaparco esercitano le funzioni di Pubblica Sicurezza di cui al Testo unico delle leggi di P.S., in base ai Decreti Prefettizi individuali rilasciati dalle Prefetture competenti ed ai sensi della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 1107.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI VIGILANZA

Articolo 5 FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL PARCO



1. Il Presidente del Parco, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da Leggi e Regolamenti.
2. In particolare compete al Presidente, sentito il Comandante, definire piani e accordi di collaborazione con altri Enti, autorità e forze di Polizia per lo svolgimento delle funzioni di Polizia, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'attività di vigilanza nelle zone di confine e alle competenze comuni o connesse con altre Amministrazioni.
3. Il Presidente può assegnare ad un componente del Consiglio di Gestione le attività di indirizzo nella gestione amministrativa della Vigilanza del Parco, mantenendone la responsabilità.

Articolo 6 ORGANICO

1. L'organico del Corpo tiene conto anche delle caratteristiche fisiche e geografiche del territorio dell'area protetta, nonché della molteplicità dei compiti attribuiti in materia di Sorveglianza, tutela ambientale, gestione delle risorse faunistiche, floristiche e forestali. Le qualifiche funzionali vengono definite dai vigenti contratti collettivi di lavoro e dai profili professionali del personale.
2. L'organico del Corpo è soggetto a revisione periodica, in conformità alle norme generali in materia.

Articolo 7 ASSETTO GERARCHICO

1. Dal punto di vista gerarchico il Corpo di Vigilanza è organizzato secondo la seguente linea:
 - a) Responsabile del Corpo – Comandante;
 - b) Ufficiali;
 - c) Sottoufficiali (addetti al coordinamento);
 - d) Agenti (Guardiaparco).
2. Il Responsabile del Corpo (Comandante) deve possedere la qualifica di funzionario ("Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione") dotato di adeguate professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno di servizi di vigilanza di aree protette, di polizia locale o servizi analoghi.

Articolo 8 ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

1. Il Corpo di vigilanza è articolato nei termini previsti dal provvedimento di micro-organizzazione del Comandante e dalla legislazione speciale di settore.

Articolo 9 RESPONSABILE DEL CORPO (COMANDANTE)

1. Il Responsabile del Corpo, che riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, dipende funzionalmente dal Presidente e sovrintende alle attività di tutto il personale addetto al corpo di vigilanza. Ad esso spetta il controllo e la verifica del regolare svolgimento del servizio, del rispetto dei turni di lavoro, delle istruzioni e disposizioni impartite. In particolare provvede:
 - a) a coordinare tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione ed il regolare



espletamento;

- b) ad autorizzare le operazioni di Vigilanza esterne al territorio del Parco;
- c) ad esaminare e vistare le relazioni di servizio;
- d) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza o quando appositamente comandato;
- e) a verificare che i mezzi di trasporto, le divise, e qualsiasi altro materiale in dotazione o in uso agli agenti siano usati esclusivamente durante il servizio e per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza;
- f) a curare la redazione del piano-ferie degli agenti;
- g) a vigilare sulla redazione dei registri di cui all'art. 25 del presente regolamento;
- h) a proporre al Presidente l'eventuale assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, dell'arma al personale del Settore in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- i) a vigilare sull'osservanza, da parte del personale del Corpo di Vigilanza, delle disposizioni vigenti;
- j) ad esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- k) a rispondere al Presidente del Parco o al Consigliere delegato circa l'impiego dei mezzi e del personale;
- l) a proporre corsi annuali di aggiornamento per il personale del Servizio di Vigilanza.

2. Il Responsabile del Corpo può delegare, con apposito atto, alcune delle attribuzioni di coordinamento di cui al presente articolo, in tutto o in parte, ad un Guardiaparco, compatibilmente con quanto previsto dalla Legge Quadro 7/3/1986, n° 65 e della Legge Regionale 1/4/2015, n°6.

Articolo 10

UFFICIALI

Gli ufficiali rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza e sono subordinati al Responsabile del Corpo, lo coadiuvano in tutte le sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

L'istituzione di tali figure è prevista compatibilmente con le esigenze del Corpo di Vigilanza e con le risorse a disposizione dell'Ente.

Articolo 11

SOTTOUFFICIALI (ADDETTI AL COORDINAMENTO)

I Sottoufficiali collaborano con il Comandante a fornire le istruzioni operative al personale per il corretto svolgimento del servizio e sono addetti al coordinamento dei servizi interni ed esterni a loro assegnati. Essi, in particolare, curano che i risultati dei lavori corrispondono alle direttive ricevute e coordinano il comportamento in servizio; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali.



Articolo 12

AGENTI (GUARDIAPARCO)

1. Al Guardiaparco sono attribuite le attività di vigilanza, protezione civile, tutela delle risorse faunistiche, floristiche e forestali e le relative procedure amministrative che derivano dalle competenze dell'Ente Parco. Rivestono la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria e Agente di Pubblica Sicurezza.

I Guardiaparco sono obbligati in particolare a:

- a) esercitare attività di prevenzione sul territorio di competenza;
- b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materie di competenza, le disposizioni di Legge, i Regolamenti, le Ordinanze e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
- c) collaborare con gli altri organi di polizia;
- d) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti;
- e) fare comunicazione di reato all'Autorità Giudiziaria, informandone preventivamente il Comandante;
- f) informare il Responsabile degli obblighi assunti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, salvo in caso di esplicito divieto eventualmente posto nell'ambito dell'incarico ricevuto;
- g) compilare le relazioni di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
- h) esercitare attività di collaborazione con gli uffici dell'Ente, con particolare riferimento a tutte le funzioni di cui all'art. 2
- i) partecipare alle riunioni di lavoro;
- j) partecipare ai corsi di aggiornamento e specializzazione ritenuti utili dall'Amministrazione e dal Responsabile del Corpo per l'esercizio delle funzioni attribuite;
- k) adempiere alle funzioni di rappresentanza;
- l) custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
- m) eseguire attività amministrativa strumentale alle funzioni attribuite;
- n) gestire ed aggiornare la modulistica necessaria allo svolgimento del servizio;
- o) mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio, ed osservare l'orario di lavoro previsto;
- p) segnalare ogni disfunzione che possa implicare responsabilità a carico dell'amministrazione del Parco.

Articolo 13

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il Responsabile del Corpo definisce, anche mediante apposite riunioni periodiche di tutto il personale di Vigilanza, il programma delle attività e le linee di intervento sulla base delle direttive edell'indirizzo politico-amministrativo, nonché delle risultanze delle strutture di programmazione.
2. La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture del Parco deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio.

Articolo 14



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI INTERNE

1. Al fine di garantire al Corpo di Vigilanza il corretto ed aggiornato svolgimento delle proprie funzioni, evitando di interpellare in prima istanza i privati interessati, copia di tutti i provvedimenti autorizzatori di natura ambientale emessi dai diversi Servizi del Parco (ad es. tagli boschivi, recinzioni ed urbanistica in genere, catture e trasferimenti di fauna selvatica, ricerca scientifica, viabilità, manifestazioni culturali e/o sportive), sia che gli stessi vengano emessi come provvedimenti del Parco, sia che sugli stessi il Parco esprima parere preventivo, verranno resi disponibili al Corpo di Vigilanza.
2. Gli atti redatti dai Guardiaparco, previa autorizzazione del Responsabile del Corpo, potranno essere messi a disposizione degli uffici quando effettivamente necessari per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
2. La presente disposizione non comporta la creazione di un nuovo passaggio procedimentale ai sensi delle vigenti norme sul procedimento amministrativo.

Articolo 15

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

1. I Guardiaparco possono essere adibiti a servizi interni ed esterni, diurni e notturni.
2. Durante i servizi esterni di vigilanza, i Guardiaparco operano, preferibilmente, in pattuglie formate da due unità, dislocate operativamente sul territorio e dotate di un'auto di servizio e degli altri mezzi utili per l'effettuazione dei servizi.
3. Il servizio interno è svolto presso gli uffici del Parco all'uopo preposti, utilizzando i mezzi e le attrezzature ivi presenti.



Articolo 16

ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio, il cui inizio giornaliero potrà variare secondo le necessità, è articolato, di norma, a seconda delle stagioni e delle esigenze, in trentacinque ore settimanali, da svolgersi nell'intero arco settimanale in orario antimeridiano e/o pomeridiano. Per esigenze particolari e motivate potranno essere disposte anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni o prenottturni.
2. Quando necessità particolari lo richiedano, i Guardiaparco sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario giornaliero o settimanale previsto, secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.
3. In caso di assenza dal servizio non programmata i Guardiaparco sono tenuti a dare tempestiva informazione al Comandante e all'ufficio personale prima dell'inizio del turno.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale della Pubblica Amministrazione, nonché il vigente regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del Parco.

Articolo 17

DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

1. I Guardiaparco sono soggetti alla disciplina generale in materia di pubblico impiego, e sono

tenuti all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti del Parco, per le materie non disciplinate dal presente regolamento.

2. I Guardiaparco, rivestendo le funzioni di Pubblico Ufficiale, in ragione della particolare natura dei compiti e delle qualità loro attribuite, devono agire con serietà e senso di responsabilità, tenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle Autorità.

3. I Guardiaparco sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e alla riservatezza circa le notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura. Per quanto riguarda l'attività di Polizia Giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

Articolo 18

DOVERE DI DILIGENZA D'USO E CUSTODIA

1. Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio.

2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

Articolo 19

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO

1. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere garantiti mediante la partecipazione del personale a corsi, sia interni che esterni all'Ente, dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di competenza.

2. Alla determinazione dei fabbisogni concorre il personale di vigilanza. La formazione potrà essere erogata attraverso il supporto personale interno, soggetti pubblici e privati specializzati nonché attraverso la collaborazione di Enti ed Istituzioni.

Articolo 20

SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLE FUNZIONI

1. L'esercizio delle funzioni di polizia e delle altre funzioni previste dal presente regolamento resta sospeso nei seguenti casi:

- a) aspettativa per motivi sindacali;
- b) aspettativa per funzioni pubbliche;
- c) aspettativa non retribuita per motivi personali o di famiglia;
- d) congedo di maternità, interdizione anticipata e congedo parentale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- e) aspettativa per servizio militare o per servizio sostitutivo civile;
- f) aspettativa per motivi di salute;
- g) provvedimenti cautelari e disciplinari di sospensione dal servizio.

2. Nei suddetti casi, per un periodo superiore ai 30 giorni, il Corpo provvede a ritirare e conservare



la tessera di riconoscimento e le dotazioni personali, che saranno restituite all'atto di ripresa del servizio.

3. I Guardiaparco sono tenuti alla restituzione della tessera e delle dotazioni personali in tutti i casi di cessazione dal servizio.

CAPO III

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE DI MATERIALE OPERATIVO

Articolo 21

UNIFORME

1. I Guardiaparco, per l'esercizio dei compiti d'istituto, debbono vestire l'uniforme fornita dall'Amministrazione, nella foggia prevista dall'apposito Disciplinare .
2. L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato, al fine di un miglior svolgimento del servizio, dal Comandante della Vigilanza.
3. E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente regolamento.
4. E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio ad eccezione del tragitto casa-lavoro e viceversa.

Articolo 22

ARMA D'ORDINANZA

1. I Guardiaparco sono dotati delle armi, secondo quanto disposto nel Regolamento speciale in attuazione del D.M.I. del 4/3/1987, n° 145.
2. Le armi in dotazione sono l'arma d'ordinanza (pistola) e l'arma lunga (fucile) per i servizi di gestione e contenimento della fauna selvatica (art. 4, comma 3, lett. b del D.M.I. del 4/3/1987, n° 145).
3. L'arma deve essere portata indosso, usata e sempre custodita secondo quanto disposto dal Codice penale, nonché dal DMI del 4/3/1987, n° 145.
4. I Guardia Parco vengono addestrati all'uso dell'arma durante la prima convocazione al poligono di tiro.
5. I Guardia Parco compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.
6. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità, a norma del Regolamento. L'arma assegnata potrà essere custodita negli appositi armadi blindati presenti nelle Sedi di lavoro qualora la struttura sia dotata di adeguati sistemi anti intrusione e del deposito dovrà essere data obbligatoria annotazione.

Articolo 23

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. I Guardiaparco sono muniti di una tessera di riconoscimento che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta che sia necessario dimostrare la loro qualifica.
2. La tessera deve essere immediatamente riconsegnata all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.



Articolo 24
GRADI E DISTINTIVI

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali dei Guardiaparco identificano gli Ufficiali, i Sottoufficiali, gli Agenti Guardiaparco.
2. Il Comandante, previa esibizione del titolo o brevetto da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore civile e militare, onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano nonché distintivi di brevetti militari e civili.

Articolo 25
DOTAZIONE E
USO DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. I mezzi di trasporto (contrassegnati secondo le indicazioni di cui al Disciplinare) e le altre dotazioni di servizio, devono essere usate esclusivamente per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Il Comandante può, in casi urgenti ed eccezionali, autorizzare l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dalla normativa vigente. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone che non prestino servizio presso il Parco. Di tali fatti dovrà essere informato il Responsabile.



CAPO IV
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Articolo 26
REGISTRI DI SERVIZIO

1. Nell'Ufficio del Settore Vigilanza sono tenuti i seguenti registri:
 - a) registro di protocollo dei processi verbali;
 - b) registro delle notizie di reato;
 - c) registro del materiale sequestrato;
 - d) registro dei rapporti di servizio

Articolo 27
CONSERVAZIONE DEL MATERIALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

1. Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati presso le sedi e con le modalità previste dalla normativa vigente per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

CAPO V
DISCIPLINA E RICONSOCCIMENTI PARTICOLARI

Articolo 28
ENCOMI ED ELOGI

1. I Guardiaparco che si siano distinti durante il servizio per atti eccezionali di merito, di abnegazione o per particolare competenza e disponibilità possono essere premiati in base al grado di importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, eventualmente su proposta del Responsabile del Servizio.
2. Le tipologie degli encomi ed elogi vengono individuate come segue:
 - a) elogio scritto Responsabile del Corpo ;
 - b) encomio semplice del Presidente del Parco;
 - c) encomio solenne deliberato dal Consiglio di Gestione del Parco;
 - d) proposta di encomio solenne conferito dal Presidente della Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 17 dicembre 2015 n. X/4600;
 - e) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare merito e competenza.
3. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Articolo 29

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio, contravviene a quanto stabilito nei CCNL e nel presente Regolamento, o tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste nelle norme contrattuali.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato, il presente Regolamento rinvia alla normativa vigente ed ai regolamenti del Parco.

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è da ritenersi abrogata ogni altra disposizione regolamentare adottata in materia.





PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta di deliberazione N.475 del 21/07/2023

Deliberazione Consiglio di Gestione N° 87 del 25/07/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO DEL CORPO DI VIGILANZA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Il Responsabile del procedimento: MIRKO PIERO MEREGHETTI

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	21/07/2023	MIRKO PIERO MEREGHETTI	
CONTABILE	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	21/07/2023	ROBERTO PIODI	

Note: _____

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Cristina Chiappa

IL SEGRETARIO F.F.

F.to: Dott. Claudio De Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Magenta, li 04 AGO 2023



IL DIRETTORE

Claudio De Paola

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal _____ al _____

Magenta, _____

IL DIRETTORE

(Dott. Claudio De Paola)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della Legge n. 267/2000.

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, _____

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Antonella Anecchiarico)